



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA  
FP/\*\*

Automobile Club d'Italia  
Protocollo Uscita SGP  
aodir005/0005628/16  
Data 06/07/2016

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI  
UFFICI DI AREA METROPOLITANA,  
DIREZIONI E UNITÀ TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI  
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione (art. 103 CdS).  
Chiarimenti interpretativi.

Come anticipato con Lettera Circolare n. 10676 del 31.12.2015, in seguito alle modifiche introdotte dall'art.1, comma 964, della Legge di Stabilità 2016, il nuovo testo dell'art. 103, comma 1, del Codice della Strada, prevede quanto segue:

*“La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso **per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione...**”*

Poiché la nuova formulazione dell'art. 103 CdS presentava problemi interpretativi, questo Servizio aveva anticipato che avrebbe richiesto i chiarimenti necessari alle Amministrazioni competenti.

Al riguardo, si comunica che il **Ministero della Giustizia** con nota n. 21198 del 04.02.2016 ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi sulle concrete modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di radiazione per **esportazione in Paesi UE**, confermando che, in seguito alle modifiche introdotte all'art. 103 CdS, l'esportazione di un veicolo all'estero *“può avvenire unicamente affinché lo stesso venga reimmatricolato nel Paese di destinazione”*.

Il Ministero ha, inoltre, precisato che il termine **“cessione intracomunitaria”** contenuto nel nuovo testo dell'art. 103 CdS deve essere inteso



in senso ampio, in quanto l'applicazione delle nuove disposizioni non si limita alle sole ipotesi di trasferimento dei diritti di proprietà o di godimento su un determinato veicolo, ma riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimmatricolazione in altri Paesi UE, compresa l'ipotesi in cui un cittadino italiano si trasferisca all'estero portando con sé il proprio veicolo.

Sempre in tema di esportazione in Paesi UE, con particolare riferimento a cosa debba intendersi per **“documentazione comprovante la radiazione dal PRA”**, secondo il Ministero della Giustizia la documentazione da produrre al fine di comprovare **“la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione”** può ritenersi la stessa che ACI, nella vigenza della precedente versione dell'art. 103 CdS, richiedeva in tali casi, con particolare riferimento alle circolari n. 4202 del 03.07.2014 e n. 4401 del 16.07.2014 e all'elencazione dei documenti principali ed equipollenti contenuta nella **“scheda radiazioni per esportazione (versione 2.0)”**.

Al riguardo si evidenzia che il Ministero ha riconosciuto la competenza dell'ACI nell'individuazione della **“documentazione comprovante la radiazione dal PRA”** in quanto soggetto delegato dallo Stato alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico.

Si conferma, pertanto, che in materia di radiazioni per esportazione in Paesi UE continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni.

Con riferimento, invece, alle radiazioni per **esportazione in Paesi extra UE** l'**Agenzia delle Dogane** con nota n. 65802 del 07.06.2016 ha precisato che, fermo restando l'idoneità della bolla doganale e fattura con vidimazione doganale prevista dalle suindicate circolari ACI, l'avvenuta esportazione all'estero di un veicolo non può, invece, essere comprovata dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) rilasciato dall'Ufficio doganale di esportazione, essendo **necessario acquisire anche la prova dell'avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell'UE attraverso il sistema di tracciamento dei movimenti di esportazione (o di transito) e dall'MRN (Movement Reference Number)**.

Ciò premesso, al fine di comprovare l'avvenuta esportazione per reimmatricolazione in Paesi extra UE (in assenza di copia della Carta di Circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera), nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito **“uscita conclusa”** ottenuta consultando l'apposito link **“Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)”**, accessibile da chiunque sul Sito web dell'Agenzia delle Dogane:

- <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn>



In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE.

Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia presentata in altro Stato membro dell'Unione Europea, potrà essere acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità doganali di detto Stato. La verifica e la stampa del codice MRN ("uscita conclusa"), in questi casi, può essere effettuata sul Sito internet della Commissione Europea (raggiungibile anche attraverso lo specifico link presente sul Sito web dell'Agenzia delle Dogane nella pagina relativa all'MRN sopra indicata).

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia e dell'Agenzia della Dogane (per quanto riguarda rispettivamente le esportazioni in Paesi UE ed extra UE), si trasmette, in allegato alla presente Lettera circolare, **la nuova versione aggiornata della scheda radiazioni per esportazione (vers. 3.0).**

Al fine di dare a tutti gli Operatori professionali il tempo necessario per modificare i propri processi operativi e le procedure, **le nuove disposizioni saranno applicate per le formalità presentate per la prima volta a decorrere dal 12 settembre p.v..**

Come d'uso sarà cura di questo Servizio fornire agli Uffici in indirizzo e agli Operatori professionali ulteriori chiarimenti e precisazioni relativi ad eventuali problematiche specifiche derivanti dalla prima fase di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Come d'uso la presente Circolare sarà pubblicata nel Sito Telematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al **Dominio ACI.**

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Giorgio Brandi